



Il riconoscimento ai sensi della commissione "invalidi civili, sordomuti e ciechi"

Ulteriormente complessa è la verifica, al fine di definire il diritto alle agevolazioni fiscali, dei documenti attestanti il riconoscimento effettuato dalla Commissione istituita:

■ per la valutazione degli stati di invalidità civile, condizioni visive e sordomutismo

Anche in questo caso viene utilizzato un modello di certificazione diverso per ogni commissione istituita presso le singole ASL provinciali, quindi, ancora una

volta, non è previsto un modulo unico per tutto il territorio nazionale (o quanto meno regionale).

In linea generale il riconoscimento è documentato con le definizioni sotto indicate, desunte dal modello in uso in alcune province dell'Emilia Romagna.

Si ritiene possano essere parificate al riconoscimento ai sensi della legge 104/1994, alcune delle menomazioni indicate nel facsimile riprodotto, che devono in ogni caso essere valutate in riferimento ad ogni singola tipologia di agevolazione.

- [1] non invalido (assenza di patologie o con riduzione della capacità lavorativa inferiore a 1/3
- [2] invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore al 74%.....%(artt. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 D. Lgs.509/88)
- [3] invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%% (artt. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 D. Lgs.509/88)
- [4] invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12 legge 118/71):100%
- [5] invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80 e 508/88)
- [6] invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80 e508/88)
- [7] Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età o ipoacusico (L. 289/90)
- [8] Cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/70 e 508/88) (OD:.....OS:.....)
- [9] Cieco assoluto (L.382/70 e 508/88)
- [10] Sordomuto (L.381/70 e 508/88)
- [11] invalido:ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età lievi o medio-gravi o gravi pari al% ai soli fini dell'assistenza sanitaria (art.5, col.7, D.Lgs. 124/98)
- [12] invalido: ultrasessantacinquenne con: impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.18/80 e 508/88)
 necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80 e 508/89)
- [13] minore impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.18/80)
 con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80)
- [14] privo delle minorazioni visive dalla legge 382/70
- [15] privo delle minorazioni uditive o fonatorie previste dalla L.381/70

NB: è stata riportata la numerazione e la casistica indicata nella documentazione visionata, tuttavia non si esclude che l'ordine numerico possa variare.

NB: il modello oltre a modificare nella struttura può variare anche in riferimento all'anno in cui è stato effettuato il riconoscimento stante che si tratta anche di visite mediche effettuate negli anni '70.



assistenza ai disabili



Il riconoscimento effettuato dall'INAIL

Si ritiene meriti un approfondimento specifico il riconoscimento di uno stato di disabilità/inabilità effettuato dall'INAIL a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

L'INAIL si occupa della tutela dei soggetti assicurati, cioè:

- dei lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro versa una quota assicurativa (premio: in parte a carico del lavoratore ed in parte a carico del datore);
- dei collaboratori coordinati e continuativi e dei collaboratori a progetto, che per obbligo normativo devono versare premi all'INAIL (in parte a carico del committente);
- dei lavoratori autonomi: liberi professionisti, commercianti, artigiani che versano premi per se stessi;
- dei soggetti che svolgono attività di cura alla famiglia (*cd.* casalinghe).

Nello specifico l'INAIL deve valutare ed indennizzare sia le patologie conseguenti ad infortunio sul lavoro, sia quelle determinate dalla insorgenza di una malattia professionale contratta in relazione all'attività lavorativa prestata.

La valutazione del danno effettuata dall'INAIL è determinata unicamente in relazione alle conseguenze dell'infortunio sul lavoro e/o alla malattia professionale e non in senso generale in riferimento allo *status* normale della persona: ad esempio un soggetto collocato al lavoro in quanto "non vedente" se a causa di un incidente sul lavoro subisce un'ulteriore invalidità, sarà valutato dall'INAIL solo in relazione a quest'ultima invalidità e non alla sua condizione di non vedente.

L'INAIL, a differenza dell'INPS e dell'INPDAP che non rilasciano al soggetto una certificazione relativa alla situazione invalidante, certifica in forma dettagliata lo stato invalidante, descrivendone natura e consistenza: viene quindi specificato un grado di invalidità utilizzando una scala di valutazione propria dell'istituto. Ne consegue che un documento rilasciato dall'INAIL permette di capire esattamente da quale patologia il soggetto è affetto, pertanto, in particolar modo per alcune tipologie di agevolazioni fiscali (ad esempio, acquisto veicoli, mezzi di sollevamento, supporti tecnici ed informatici) si potrebbe ritenere valida l'attestazione della disabilità redatta dall'INAIL.

L'Amministrazione finanziaria non si è mai espressa nel merito della validità della certificazione INAIL ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali, né in senso negativo né positivo.

Chi scrive ritiene giusto che il soggetto inabile parziale o totale a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale possa accedere quantomeno ad alcune agevolazioni fiscali, ad esempio alla detrazione per l'acquisto dell'auto (adattata o non adattata a seconda della situazione invalidante), quando è in possesso di una documentazione dell'INAIL che attesta in maniera circostanziata le menomazioni che determinano tale necessità.

Tuttavia, anche in questo frangente, per i motivi già descritti, si riformula il consiglio già fornito relativo all'opportunità di chiedere sempre, in aggiunta, anche il riconoscimento dell'handicap ai sensi della legge 104/1992.

In ogni caso, considerando i tempi richiesti per accedere alla visita medica per ottenere il riconoscimento ai sensi della 104/1992, ed a fronte di una urgenza del soggetto ad effettuare l'acquisto, sarebbe opportuno un pronunciamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria nel senso di definire idoneo, ai fini della detrazione fiscale, anche il documento rilasciato dall'INAIL.



L'iscrizione all'INAIL per le casalinghe

- ◆ La legge 493/1999 prevede l'obbligo ad assicurarsi all'INAIL per coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora. Il premio da versare per l'iscrizione è a carico dello Stato se l'assicurato, per l'anno precedente a quello di riferimento, ha un reddito personale inferiore a 4.648,11 euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera 9.296,22 euro.
- ◆ Non devono iscriversi all'INAIL nella gestione delle cd. casalinghe, i soggetti già iscritti obbligatoriamente in quanto appartenenti ad altre categorie di lavoratori (ad esempio, lavoratori dipendenti, iscritti alla gestione separata INPS, lavoratori autonomi, ecc.).

nota 6

Il riconoscimento effettuato dall'INAIL non è eseguito da "una commissione", bensì da un medico designato dall'Istituto, per tale motivo, in considerazione del tenore letterale delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi si ritiene che il riconoscimento INAIL potrebbe non essere compreso tra quelli che danno diritto a fruire delle agevolazioni fiscali.

Il documento rilasciato dall'INAIL contiene l'assegnazione di un "grado di invalidità" (viene utilizzato un punteggio in base a parametri INAIL, che valuta la capacità lavorativa del soggetto) e la descrizione della menomazione.

Nel caso la menomazione determini l'obbligo della "patente speciale per guida con modifiche al veicolo" ovvero si sia in presenza di patologie che riconducano alle situazioni invalidanti successivamente descritte in relazione all'acquisto dell'auto con adattamenti alla carrozzeria o non adattamenti (come nel caso dei non vedenti), si ritiene che l'Amministrazione Finanziaria debba considerare valido anche il riconoscimento INAIL.

Così come, a fronte di idonea ulteriore documentazione attestante la spesa e la necessità dell'acquisto correlato alla menomazione, il soggetto riconosciuto disabile dall'INAIL possa fruire anche delle altre agevolazioni fiscali.

Spese rimborsate dall'istituto

L'INAIL, in alcuni casi rimborsa alcune spese sanitarie. Se la spesa è rimborsata non può essere anche indicata nella dichiarazione dei redditi. Nel caso al contribuente abbia fruito della detrazione e successivamente abbia avuto dall'Istituto il rimborso della spesa sostenuta, occorre riportare a tassazione tale onere ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera n-bis, del testo unico delle Imposte Dirette (TUIR).